



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 22/08/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2002, n. 988

Comune di Lecce - Esecuzione sentenza TAR Puglia - Sez. Lecce n. 271/92 del 04.07.1991. Ricorso proposto dalla Sig.ra Daniele Elisa c/Comune di Lecce per modifica comma 3 art. 113 delle N.T.A. del P.R.G. - Variante al P.R.G. di modifica comma 3 art. 113 delle N.T.A. L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P. dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

""Il Comune di Lecce è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 3919/89 e n. 6646/89 ed entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n. 23 del 01.02.1990.

La sig.ra Daniele Luisa è proprietaria di un terreno, sito nel territorio del Comune di Lecce. distinto in catasto al foglio 236 p.lle 6 e 7, classificato dal P.R.G. vigente come zona F/36 -attrezzature sportive e ricreative private".

0,03 mc/mq), invece che a quelli validi nelle zone tipizzate come attrezzature sportive pubbliche - F/35 (UF= 0, 15 mc/mq - altezza max 9 m), come previsto originariamente al comma 3 dell'art. 113 delle N.T.A. del P.R.G. adottato.

Il Consiglio Comunale in sede di controdeduzioni con delibera n. 12 del 06.02.80 si conformava alle prescrizioni regionali. Il P.R.G. veniva poi approvato definitivamente con deliberazioni di G.R. n. 3919 del 01.08.1989 e n. 6649 del 22.11.1989, con la modifica apportata in sede regionale all'art. 113) delle N.T.A.

In data 02.05.1990 la sig.ra Daniele Elisa proponeva ricorso n. 1237/90 al Tribunale Amministrativo Regionale, per l'annullamento degli atti di formazione del PRG di Lecce limitatamente alla normativa della zona F/36.

Con sentenza n. 271/92 il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Daniele Elisa cori le motivazioni che si riassumono di seguito:

- violazione dell'art. 16 della L.R.N. 56/80, in quanto la Regione ha travalicato i propri poteri in sede di approvazione del PRG alterandola normativa predisposta dal Comune;
- carenza motivazionale, in quanto la Regione ha operato tale modifica alle N.T.A. senza motivazione;
- erronea applicazione del D.M. 1444/68.

Il Consiglio Comunale con delibera n. 190 del 10.06.1996 dava esecuzione alla sentenza del TAR Lecce n. 271/92, adottando la , riformulando lo stesso comma così come di seguito riportato: "Oltre le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione può essere consentita, mediante concessione, la ristrutturazione e l'ampliamento degli impianti esistenti a condizione che siano rispettati gli indici e le prescrizioni stabiliti per le zone F/35".

La Variante è stata pubblicata regolarmente ed avverso la stessa non risultano presentate osservazioni. La Variante è stata sottoposta, ai sensi della L.R. n. 56/80, all'istruttoria del S.U.R. e all'esame del C.U.R. che rispettivamente, con relazione n. 28 del 17.10.2001 e con parere n. 6/2002 del 28.02.2002, hanno ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

Tutto ciò premesso, sulla scorta della relazione del S.U.R. n. 28 del 17.10.2001 e del parere del C.U.R. n. 6/2002 del 28.02.2002, parti integranti del presente provvedimento, si propone alla Giunta Regionale

l'approvazione definitiva della Variante al P.R.G. di Lecce di modifica al comma 3 art. 1 li delle N.T.A., in conseguenza di esecuzione Sentenza T.A.R. Puglia I Sez. LECCE n. 271/92 del 04.07.1991"".

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così conie puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lett. d) della L.R. n. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01"

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente. provvedimento dal Funzionario istruttore dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la Variante al P.R.G. di Lecce di modifica al comma 3 art. 113 delle N.T.A., in conseguenza di esecuzione Sentenza T.A.R. Puglia 1° Sez. LECCE n. 271/92 del 04.07.1991, adottata con delibera di C.C. n. 190 del 10.06.1996; il tutto per le motivazioni contenute nella relazione del S.U.R. n. 28 del 17.10.2001 e del parere del C.U.R. n. 6/2002 del 28.02.2002, parti integranti del presente provvedimento.

- DI PRENDERE ATTO che non risulta prodotta alcuna osservazione avverso la stessa delibera di adozione, come da attestazione a firma del Segretario generale comunale in atti.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA  
Comitato Urbanistico Regionale  
BARI

ADUNANZA DEL 28/2/2002

Componenti n. 20 Presenti n. 16

PARERE N. 6/2002

OGGETTO: LECCE - Var. PRG in esecuzione sentenza TAR Lecce n. 271/92, ditta DANIELE Elisa, per modifica art. 113 / comma 3 delle NTA (zone F/36). Delib. CC n. 190/96.

## IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi afferenti alla Variante in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria del SUR n. 28/2001;

UDITO il relatore (Ing. Claudio CONVERSANO);

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del SUR n. 28/2001, rilevato di poter condividere l'equiparazione degli indici e prescrizioni normative delle zone F/36 di cui trattasi a quelli delle zone F/35, operata dal Comune di Lecce in esecuzione del giudicato TAR, non sussistendo sotto l'aspetto urbanistico le motivazioni per una differenziazione dell'intervento pubblico/privato per la realizzazione delle attrezzature sportive in questione.

Il Relatore Il Presidente della Seduta

Ing. Claudio Conversano Ing. Vito Antonio Giangreco

Il Segretario

Geom. E. Moretti

## REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Urbanistica ed Assetto

del Territorio

Settore Urbanistico Regionale

## RELAZIONE S.U.R.

OGGETTO: LECCE - Esecuzione Sentenza T.A.R. Puglia - Sez. LECCE - n. 271/92 del 04.07.1991. Ricorso proposto dalla sig.ra Daniele Elisa c/Comune di Lecce per modifica comma 3 art. 113 delle N.T.A. del P.R.G.

Variante al P. R.G. di modifica al comma 3 art. 113 delle N.T.A.

Con delibera n. 190 del 10.06.1996 il Consiglio Comunale di Lecce ha adottato, in esecuzione della

Sentenza del T.A.R. Puglia - Sez. di Lecce n. 271/92 del 10.6.1993, la Variante al PRG di modifica al comma 3 art. 113 delle N.T.A.

La Variante in questione è stata pubblicata regolarmente ed avverso la stessa non risultano presentate osservazioni.

Il Comune di Lecce è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 3919/89 e n. 6646/89 ed entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n. 23 del 01.02.1990.

La sig.ra Daniele Luisa è proprietaria di un terreno, sito nel territorio del Comune di Lecce, distinto in catasto al foglio 236 p.lle 6 e 7, classificato dal P.R.G. vigente come zona F/36 "attrezzature sportive e ricreative private".

0,03 mc/mq), invece che, a quelli validi nelle zone tipizzate come attrezzature sportive pubbliche F/35 (UF= 0,15 mc/mq - altezza max 9 m), come previsto originariamente al comma 3 dell'art. 113 delle N.T.A. del P.R.G. adottato.

Il Consiglio Comunale in sede di controdeduzioni con delibera n. 12 del 06.02.80 si conformava alle prescrizioni regionali. Il P.R.G. veniva poi approvato definitivamente con deliberazioni di G.R. n. 3919 del 01.08.1989 e n. 6649 del 22.11.1989, con la modifica apportata in sede regionale all'art. 113 delle N.T.A.

In data 02.05.1990 la sig.ra Daniele Elisa proponeva ricorso n. 1237/90 al Tribunale Amministrativo Regionale, per l'annullamento degli atti di formazione del PRG di Lecce limitatamente alla normativa della zona F/36.

Con sentenza n. 271/92 il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Daniele Elisa con le motivazioni che si riassumono di seguito:

- violazione dell'art. 16 della L.R. N. 56/80, in quanto la Regione ha travalicato i propri poteri in sede di approvazione del PRG alterando la normativa predisposta dal Comune;
- carenza motivazionale, in quanto la Regione ha operato tale modifica alle N.T.A. senza motivazione;
- erronea applicazione del D.M. 1444/68.

Il Consiglio Comunale con delibera n. 190 del 10.06.1996 dava esecuzione alla sentenza del TAR Lecce n. 271/92, adottando la , riformulando il terzo comma dell'art. 113 così come di seguito riportato: "Oltre le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione può essere consentita, mediante concessione, la ristrutturazione e l'ampliamento degli impianti esistenti a condizione che siano rispettati gli indici e le prescrizioni stabiliti per le zone F/35".

Ciò premesso, entrando nel merito delle determinazioni assunte con la deliberazione di C.C. n. 190/96, prendendo atto delle premesse giuridico-amministrative poste a base del provvedimento del C.C., nel merito delle determinazioni più propriamente di carattere tecnico-amministrativo, le stesse si ritengono condivisibili.

Si rimettono gli atti al C.U.R. per le determinazioni di competenza.

Il Funzionario Il Dirigente

Arch. Vito Laricchiuta Ing. Nicola Giordano

---